

140  
32007  
2007

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SIENA

Cron. 3819/07  
Rep. 1199/07

In persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella cause riunite n. 203/02 e 204/02 R.G. vertenti tra

██████████ elettivamente domiciliata in Siena, nello studio dell'Avv. Nicola Giuliani che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE nella causa n. 203/02

██████████ elettivamente domiciliato in Siena, nello studio dell'Avv. Nicola Giuliani che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE nella causa n. 204/02

CONTRO

██████████, in persona del legale rappresentante Dott. ██████████  
██████████ e ██████████ entrambe elettivamente domiciliate in Siena, nello studio dell'Avv.to Raffaello Mori Pometti che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. Andrea Mori Pometti come da mandato in calce alle copie notificate dell'atto di citazione

CONVENUTE nella causa n. 203/02 E N. 204/02

avente ad oggetto: risarcimento danni

All'udienza del 17/1/2007 la causa era posta in decisione sulle conclusioni delle parti: per le parti attrici come da separato foglio allegato al verbale di udienza 17/1/07; per le parti convenute come da rispettive comparse di costituzione;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ conveniva dinanzi al Tribunale di Siena la ██████████ s.p.a. e ██████████ ed esponeva: - che in data 6/5/01 si trovava, in qualità di terza trasportata, a bordo dell'autovettura Polo di sua proprietà ma condotta da ██████████ che procedeva lungo la Cassia con direzione Buonconvento - Siena; che all'altezza del Km 210+20 l'autovettura Polo entrava in collisione frontale con un auto Fiat Punto di proprietà di ██████████ e condotta da ██████████, il quale perdendo il controllo della propria autovettura invadeva l'opposta corsia di marcia ove transitava la Polo; che a causa del violento urto ██████████ riportava gravi lesioni che ne determinavano il trasporto al Pronto Soccorso ove le veniva diagnosticato "trauma cranico ed addominale" e successivo ricovero ospedaliero fino al 14/5/01; - che sul luogo dell'incidente erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Monteroni D'Arbia che avevano redatto verbale; - che in

mf

sede medico legale i postumi erano valutati nella misura del 15%; - che la [redacted] a seguito di richiesta e sollecito aveva provveduto a liquidare l'importo di £. 10.000.000 , trattenuto in acconto sul maggiore avere; - che a seguito di ulteriori controlli e visite mediche il danno alle cose ed alla persona era quantificabile in € 48.456,95 ; - che la [redacted] non aveva inteso riconoscere altre somme ; - che [redacted] aveva dovuto sostenere oltre alle spese per cure mediche e fisiche anche spese per assistenza da parte di personale specialistico considerato che anche il coniuge, [redacted], a causa del sinistro, aveva riportato gravi lesioni .

L'attrice chiedeva , previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a [redacted] [redacted], la condanna delle convenute al risarcimento del danno come sopra quantificato o nella diversa misura ritenuta di giustizia , con vittoria delle spese.

Si costituivano [redacted] s.p.a. e [redacted] chiedendo in primo luogo la riunione della presente causa ad altra intentata da [redacted] per lo stesso incidente stradale . Nel merito eccepivano :- che incombeva sulla controparte l'onere di provare la dinamica del sinistro dovendo in difetto valere la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.; - che in ordine al quantum le richieste apparivano eccessive ed illegittimo era il cumulo operato fra rivalutazione ed interessi .

Le convenute chiedevano il rigetto delle domande dell'attrice con vittoria o compensazione di spese.

Con separato atto di citazione [redacted] conveniva le medesime controparti agendo in qualità di conducente dell'autovettura Polo coinvolta nel sinistro del 6/5/01 ed assumeva : - che a causa del violento urto egli riportava gravi lesioni personali che ne rendevano immediato il ricovero in Ospedale presso il reparto di Ortopedia ove gli veniva diagnosticata " frattura bimalleolare con lux tibio-tarsica dx fr pluriframmentaria scomposta acetabolo sx con lussazione della testa femorale" ; che la dimissione avveniva in data 28/5/01 con prognosi di gg. 45; - che in sede medico legale i postumi erano stati valutati in misura non inferiore al 35%; - che a fronte di richiesta e sollecito la [redacted] s.p.a. aveva liquidato un acconto pari a £. 20.000.000; - che la gravità delle lesioni aveva comportato tre ulteriori ricoveri oltre ad una terapia riabilitativa; - che all'esito di nuova visita medico legale i postumi erano indicati in misura non inferiore al 50%; che il danno alla salute e per riduzione dello stipendio ( carriera da C2 a C4) era quantificabile in € 340.729,37.

L'attore chiedeva , previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a [redacted] [redacted], la condanna delle convenute al risarcimento del danno come sopra quantificato o nella diversa misura ritenuta di giustizia , con vittoria delle spese.

Radicati il contraddittorio nei diversi giudizi instaurati , alla prima udienza ne veniva disposta la riunione e, non esperito il tentativo di conciliazione in assenza delle parti la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni ammessi nonché con l'ammissione di consulenza tecnica medico legale sulle persone degli attori , all'udienza del 18/5/06 il giudice assegnatario della causa , in vista di un prossimo

trasferimento ad altro ufficio , rimetteva la causa dinanzi al Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad altro giudice . Ritenuti non sussistere i presupposti di cui all'art. 174 c.p.c. , il Presidente del Tribunale rigettava la richiesta ;alla successiva udienza del 23/10/06 il giudice per trattenere la causa in decisione prospettava alle parti di rinunciare al deposito degli scritti finali e prendendo atto della mancata rinuncia rimetteva nuovamente la causa dinanzi al Presidente il quale , stante l'imminenza del trasferimento designava altro giudice e la causa era rinviata per la p.c. all'udienza del 17/1/07 con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, sulle conclusioni formulate dalle parti come indicato in epigrafe.

Come da attestazione della Cancelleria il fascicolo veniva trasmesso al giudice per la redazione della sentenza solo in data 3/7/07 anziché alla scadenza dei termini assegnati.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### La responsabilità dell'evento dannoso .

Le due cause riunite sono scaturite dal medesimo episodio, ovvero il sinistro stradale avvenuto in data 6/5/01 ,al Km 210+20 della ss Cassia , che ha coinvolto l'autovettura Polo condotta da [REDACTED] e di proprietà di [REDACTED] e l'autovettura Fiat Punto condotta da [REDACTED], di proprietà di [REDACTED]

Sulla dinamica del sinistro non paiono esservi dubbi così come ricostruita dai Carabinieri intervenuti sulla base dei rilievi e delle dichiarazioni rese da Armini Jacopo, testimone presente al fatto, dichiarazioni rese ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro ( il giorno successivo) e confermate in sede di escussione testimoniale ove il predetto ha dichiarato : "La mia auto era la seconda auto dietro quella di [REDACTED], ad una distanza da quest'ultima di circa trenta metri . Ho visto chiaramente , essendo già iniziato il tratto rettilineo , tagliare letteralmente la strada. Ho visto l'auto del [REDACTED] come svoltare a 90°" Ed invero non si rivengono motivi per considerare il teste, che ha reso , in due occasioni, una dichiarazione precisa e dettagliata, non attendibile ( non certo perché conoscente di [REDACTED] in quanto entrambi residenti a Monteroni D'Arbia) anche perché confermata dai rilievi svolti dai Carabinieri in relazione alla posizione delle autovetture , che hanno consentito di accertare la posizione contromano nella quale si trovava la Fiat Punto , non fuoriuscita dalla sede stradale .La ricostruzione operata dal Maresciallo dei Carabinieri [REDACTED] in sede di escussione testimoniale appare corretta " Al momento del nostro intervento la macchina del [REDACTED] era posizionata nella corsia di marcia Monteroni-Buonconvento ( il teste Armini ha riferito che la Fiat Uno, prima dell'impatto procedeva nella sua stessa direzione di marcia Buonconvento-Monteroni) . La posizione esatta era parte anteriore del veicolo rivolta verso Monteroni e quindi in posizione di contromano (omissis). Abbiamo trovato delle scalfitture sull'asfalto , in corrispondenza della linea di mezzeria , lasciate dal veicolo ( Fiat Punto) privo della ruota. Tali scalfitture si trovavano, considerando la direzione di marcia della Fiat Punto, in posizione anteriore rispetto a quella della Punto" In caso contrario ( salto di corsia da

parte del [redacted] quasi certamente sarebbe stata coinvolta nel sinistro proprio l'autovettura del teste [redacted] che seguiva la Fiat Punto ( non sono stati rilevati segni di brusca frenata ) . Pacifica la direzione di marcia dei due veicoli coinvolti, non può non considerarsi infine che alla guida della Fiat Punto si trovava un giovane ( [redacted] ) non ancora ventenne ( n. il 10/6/81) il quale verosimilmente per imperizia , in presenza del fondo stradale reso viscido dalla pioggia ( v. rilevi) ha perso il controllo dell'auto invadendo l'opposta corsia di marcia e causando , per sua esclusiva responsabilità , il grave incidente oggetto di causa .

Le parti convenute dovranno pertanto risarcire i danni alle parti lese per le causali e nella misura di cui oltre si dirà.

**La domanda di risarcimento danni formulata da [redacted]**

L'attrice, nelle conclusioni rassegnate ( allegate al verbale di udienza 23/10/06) ha chiesto il risarcimento dei danni alle cose ( autovettura) ed alla persona ( danno biologico , morale e rimborso delle spese sostenute).

In relazione ai danni all'autovettura l'attrice ne ha indicato il valore commerciale in € 3.612,00 , ed ha poi indicato quali ulteriori voci di risarcimento il bollo non goduto (€ 51,75), le spese di soccorso e custodia ( € 413,17) le spese di rottamazione ( € 154) , le spese di nuova immatricolazione ( € 500) Come si evince dai rilievi eseguiti dai Carabinieri l'autovettura Polo , a seguito dello scontro, è andata completamente distrutta ed è stata rottamata , come risulta dalla documentazione prodotta ( fattura autodemolizioni [redacted] del 25/1/02) al costo di € 108,44 , documentazione della quale questo giudice ( che non ha istruito la causa) non è in grado di rilevare la tardività atteso che le produzioni documentali effettuate dagli attori in corso di causa ( per le quali le convenute hanno sollevato eccezione di intempestività) non sono analiticamente descritte. Tale voce potrà essere riconosciuta ( anche perché non contestata dalla controparte, cfr. ud. 12/6/03) mentre del tutto sprovvedute di prova sono le altre voci minori richieste ( e trattasi di danno patrimoniale da provarsi , ex art. 2043 c.c., dal danneggiato) Quanto al valore commerciale dell'autovettura ( immatricolata nell'anno 1993) , l'attrice non ha chiarito in base a quali parametri o valutazioni tecniche è giunta ad indicare l'importo di € 3.612,00 ; se è vero che la richiesta di ctu tecnica, non è stata accolta, apparendo a tal punto inutile disporla ( sia perché l'autovettura non esiste più nè vi è documentazione fotografica relativa alla stessa prima del sinistro , sia per ragioni di economia processuale , considerata la natura del presente giudizio ed il tempo trascorso ) possono utilizzarsi , ai fini della decisione quali oggettivi parametri di riferimento quelli forniti da riviste specializzate del settore . La rivista Quattroruote , che porta le valutazioni delle autovetture dall'anno 1998 in poi, indica il valore commerciale di una Polo immatricolata in quell'anno ,super accessoriata e ben tenuta in € 1000/1500 : appare evidente che la stessa autovettura immatricolata nell'anno 1993, del quale non si conosce lo stato di manutenzione e

certamente non rispettosa delle norme antinquinamento , deve ritenersi priva di valore commerciale .  
Il danno alla persona .

██████████ ha chiesto il risarcimento del danno biologico , del danno morale e , solo in comparsa conclusionale , con liquidazione in via equitativa ,il risarcimento del cd. danno esistenziale, richiamando la più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di danno non patrimoniale . Appare pertanto preliminarmente necessario, prima di affrontare il merito della causa ricordare l'evoluzione giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale e riflettere sui principi espressi, riflessione necessaria anche per la decisione sulla analoga domanda proposta da ██████████ . La Suprema Corte con prime pronunce (Cass. 8828/03 e n. 16525/03) , operando un intervento razionalizzatore ha distinto il danno patrimoniale dal danno non patrimoniale ,ricinducibile , nelle sue varie espressioni ( danno biologico, danno morale , danno esistenziale ) in cui possa risultare leso un valore inerente la persona . Così nella pronuncia n. 16525/03 la Corte ha precisato : “ ritenuto che il concetto di danno non patrimoniale , a cui fa testualmente riferimento l'art. 2059 c.c. non si identifichi con la formula tradizionale riduttiva del danno morale subiettivo e una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata della norma comporti che , per il principio di gerarchia delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare , ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria , il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti inviolabili dalla Costituzione , ne consegue che non vi è più la necessità di allocare la tutela del danno biologico nell'art. 2043 attraverso la costruzione dell'ipotesi del danno evento o del tertium genus di danno rispetto al danno patrimoniale ed al danno morale subiettivo “ .Nell'alveo del danno non patrimoniale è quindi ricompreso il danno biologico nella sua più classica accezione di lesione all'integrità psicofisica accertabile in sede medico legale , il danno morale cd. soggettivo inteso come patema d'animo interiore e contingente derivante dall'offesa subita , il danno cd esistenziale inteso come lesione di interessi essenziali della persona, ossia costituzionalmente garantiti ( tra questi quelli legati alla salute, agli affetti familiari, alla reputazione , a titolo esemplificativo) . In particolare la Suprema Corte, a Sezioni Unite ( n. 6572/06) ha definito il danno esistenziale come “ ogni pregiudizio , di natura non meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile provocato sul fare areddituale del soggetto , che alteri le sue abitudini e gli effetti relazionali propri , inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”

Il danno esistenziale deve essere quindi oggettivamente accertabile e non deve attenersi esclusivamente alla sfera interiore del soggetto ma manifestarsi in un concreto peggioramento della qualità della vita ossia determinare uno sconvolgimento delle abitudini nell'ambito dei rapporti della vita di relazione , familiari e non. Sul piano processuale, il riconoscimento delle singole voci di danno non patrimoniale non pare possa prescindere dalla relativa domanda, atteso che il giudice non potrebbe liquidare ulteriori somme a titolo di danno morale o di danno esistenziale quando per tali voci mancasse specifica domanda , prima ancora che, quanto al danno esistenziale, la prova stessa del danno .

5 

L'inderogabilità del principio della domanda anche in tale materia è ribadito ( nella specie al fine di dichiarare la novità della relativa domanda in appello) in Cass. n. 2546/07 ove si legge "Il danno esistenziale non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo"

La domanda di risarcimento del danno esistenziale, non potendosi ritenere compresa in quella del risarcimento del danno biologico, deve essere pertanto formulata nell'atto introduttivo, corredata delle relative allegazioni, pur essendo consentito, ai fini della prova, il ricorso ad elementi presuntivi.

E, sempre prima di passare alla valutazione dei danni, occorre premettere che chi giudica, nel liquidare i danni da fatto illecito, tiene conto della pronuncia della Cassazione S.U. del 17.02.95 n.1712.

Tale decisione non ha negato la validità del principio secondo il quale nell'ambito dei debiti di valore la rivalutazione monetaria ha lo scopo di ripristinare la situazione patrimoniale *quo ante*, mentre gli interessi monetari compensano il danno da ritardo nel godimento della somma dovuta.

In tale sentenza sono stati introdotti, però, due principi di notevole importanza.


In primo luogo la S.C. ha affermato che il danno da ritardo subito dal danneggiato dev'essere provato con l'ausilio di criteri presuntivi ed equitativi e non necessariamente mediante l'applicazione di interessi

monetari: tra tali metodi tuttavia, ben può essere utilizzato quello più semplice degli interessi ad un tasso che non deve necessariamente essere quello legale, ma che deve di volta in volta essere valutato, con la dovuta considerazione di tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito a causa della ritardata corresponsione del bene o dell'equivalente monetario.

In secondo luogo, la S.C., al fine di evitare una locupletazione del patrimonio del danneggiato ed un corrispondente depauperamento dell'autore dell'illecito, ha stabilito che gli interessi non possono essere calcolati sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, perché, in tal modo, al creditore verrebbe attribuito un valore cui egli non ha diritto: cioè perché l'applicazione degli interessi costituisce l'applicazione degli interessi costituisce un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro, che, all'epoca del fatto illecito, non era certo rivalutata. Pertanto l'applicazione degli interessi deve tener conto dell'incremento di valore che subisce la somma capitale nel tempo.

Questo giudice, pertanto, con riferimento al primo principio, ritiene che, in assenza di prove specifiche, gli interessi possono essere liquidati, nel caso di specie, al tasso legale; tale scelta prende in considerazione l'entità, più avanti calcolata, della somma dovuta in relazione ai normali investimenti del cittadino medio in titoli pubblici, in depositi bancari e corrispondenti rendimenti.

Con riferimento al secondo principio, chi giudica ritiene che gli interessi debbano essere calcolati sulle somme svalutate e progressivamente rivalutantesi sulla base degli indici annuali medi Istat. Quanto al

6 

periodo successivo alla pubblicazione della sentenza e sino al saldo, gli interessi sono dovuti nella misura legale essendosi ormai il debito di valore trasformato in debito di valuta, produttivo di interessi nella sopradetta misura secondo le norme del codice civile.

Tornando al merito della causa si rileva che [redacted] come risulta dalla consulenza medico legale d'ufficio e dalla documentazione sanitaria in atti a seguito dell'incidente ha riportato "trauma cranico e distrazione del rachide cervicale e contusioni varie" con invalidità temporanea totale di gg. 40 e ulteriori gg.60 di invalidità temporanea parziale al 50%. I postumi sono stati indicati dal medico legale in limitazione dei movimenti della testa sul tronco di  $\frac{1}{4}$ , contrattura dei muscoli paracervicali ed appianamento della fisiologica lordosi cervicale, valutabili nella misura del 8% (valutazione condivisa dal consulente di parte attrice nelle sue osservazioni)

Per ciò che attiene alla determinazione di tale tipo di danno in base ai criteri dettati dalla legge n. 57/01 (così come adeguati con Decreto Ministeriale del 31/5/06) per quanto concerne le cd. micropermanenti, ossia le lesioni di minore gravità (inferiori al 9%), criteri che tengono conto dei postumi, dell'età del soggetto, del periodo d'invalidità temporanea totale e parziale, il danno biologico risulterà dal seguente calcolo: postumi permanenti 8%, età del danneggiato all'epoca dell'incidente: anni 50, coefficiente di abbattimento per età 0,800, coefficiente moltiplicatore 2,100 = 688,28 (valore del primo punto come per legge)  $\times 0,800 \times 2,100 \times 8 =$  euro 9.069,04. A tale importo dovrà aggiungersi quello per invalidità temporanea totale di gg. 40  $\times 40,16 =$  1.606,40 e per invalidità temporanea di gg. 60 (al 50%)  $\times 20,080 =$  1.204,80. Il danno biologico complessivamente liquidabile all'attrice sarà pari ad € 11.880,24, esclusa ogni duplicazione (come nei calcoli di parte attrice in relazione ai periodi di invalidità temporanea e permanente ed in relazione ai postumi).

È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno morale: come sopra ricordato tale tipologia di danno, fondata sul combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., consiste nell'ingiusto turbamento dell'animo in conseguenza dell'offesa subita ed è risarcibile, pacificamente (ma non solo) nei casi in cui la lesione derivi da un fatto imputabile come reato.

Nel caso di specie, essendo stata accertata – sia pure *incidenter tantum* – la consumazione, del reato di lesioni colpose ai danni del [redacted], anche tale domanda appare fondata, ritenendo, per la liquidazione, di poterlo determinare, tenuto conto dell'entità dei postumi, e della peculiarità del caso concreto (per la s.ra [redacted], alla propria sofferenza nell'immediatezza del sinistro si è aggiunto il dolore per le gravi condizioni del coniuge [redacted]) in  $\frac{1}{3}$  del danno biologico complessivo pertanto in euro 3.960,080.

Le spese documentate ammontano ad euro 693,875 ed in tale misura devono essere riconosciute, con esclusione delle spese sostenute per visite oculistiche avendo escluso il ctu la sussistenza del nesso

causale tra l'incidente e la diminuzione della vista, attribuita all'età della paziente, ed esclusa altresì la richiesta di € 2.582,00 per ricovero ospedaliero non documentata.

Il danno complessivamente liquidabile all'attrice , costituito dalla somma di tutte le voci sopra richiamate sarà quindi pari ad euro 16.642,64 sulla quale ,in base ai principi sopra richiamati, dovrà calcolarsi la rivalutazione e interessi legali previa sottrazione dell'acconto di £. 10.000.000 ricevuto dalle [redacted]. Ed in comparsa conclusionale , per la prima volta , è chiesto il risarcimento del danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa . Per quanto sopra detto , ai fini del riconoscimento del danno esistenziale non può prescindersi dalla domanda che , è evidente, deve essere formulata nei termini e nelle forme previste dal codice di rito con conseguente inammissibilità di una domanda formulata per la prima volta in comparsa conclusionale . Ogni valutazione sul punto è pertanto preclusa.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza , essendosi trasformato il debito di valore in debito di valuta, decorreranno gli interessi legali, sino al saldo.

La domanda formulata da [redacted]

[redacted] , nelle conclusioni rassegnate ha chiesto , quale danno non patrimoniale, il risarcimento del danno alla salute , il risarcimento del danno morale , il risarcimento del danno esistenziale e quale danno patrimoniale il rimborso delle spese sostenute ed il danno per riduzione dello stipendio e per perdita di chance.

Il risarcimento del danno biologico . [redacted] come risulta dalla consulenza medico legale d'ufficio e dalla documentazione sanitaria in atti a seguito dell'incidente ha riportato " frattura bimalleolare con lussazione tibio-astragalica destra , frattura pluriframmentaria scomposta acetabolo sinistro con lussazione della testa del femore, rottura del legamento crociato posteriore " Ha subito cinque ricoveri ospedalieri e tre interventi chirurgici con invalidità temporanea totale di mesi 17 ed invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori mesi 10 .I postumi sono stati indicati dal medico legale in l'accorciamento di 3 cm. dell'arto inferiore sinistro; riduzione dei movimenti della coxo-femorale nella misura di ¼ e dolorosi; limitazione della tibio-tarsica di ½ ; piede in equino-varismo ; impossibilità dei movimenti del piede sinistro per paralisi dello SPE; aumento perimetrico della caviglia destra e della regione bimalleolare ; impossibilità dei movimenti del piede sulla gamba ; presenza di cicatrici; deambulazione possibile con l'ausilio del canadese e della molla di Codevilla ,postumi valutabili nella misura del 65% ( valutazione condivisa dal consulente di parte attrice nelle sue osservazioni )

Per cio` che attiene alla determinazione di tale tipo di danno e secondo le tabelle da ultimo adottate nell'anno 2005 ( con aumento dei punti per percentuale d'invalidità e del calcolo della temporanea) nel Distretto giudiziario di Firenze, che tengono conto dei postumi, dell'età del soggetto, del periodo

  
8



d'invalidita' temporanea totale e parziale, e ricalcano, in parte per quanto concerne il danno biologico temporaneo, quelle elaborate presso il Tribunale di Milano, risultera' dal seguente calcolo: postumi permanenti 65%, eta' della vittima all'epoca dell'incidente: 53 anni, valore del punto base = 6.177,40 coefficiente di abbattimento per eta' 0,74 = euro 297.132,94. A tale importo dovra' aggiungersi quello per invalidita' temporanea totale di gg. 510 x 56,00 = 28.560,00 e per invalidita' temporanea di gg.300 (al 50%)x 28,00 = 8.400,00.

Il danno biologico complessivamente liquidabile e' pertanto pari ad € 334.092,94.

E' stato inoltre chiesto il risarcimento del danno morale: richiamato quanto sopra detto sulla natura di tale tipologia di danno puo' essere determinato in conformita' alle predette tabelle, nella misura di 1/3 del danno biologico e pertanto pari ad euro 111.364,31 anche in considerazione dei periodi di ricovero ospedaliero e dell'impatto emotivo dovuto al coinvolgimento della moglie nello stesso incidente.

Quanto alle spese, la richiesta di € 50.000,00 (importo genericamente indicato senza alcuna specificazione e raddoppiato rispetto a quanto richiesto in citazione) appare eccessiva e non giustificata dalla documentazione in atti che, faticosamente ricostruita (essendo presenti documenti di spesa prodotti in piu' copie) giunge ad un importo di € 16.302,27, con esclusione di alcune voci (spese relative all'acquisto di occhiali da vista, spesa per l'acquisto di uno strumento incentivatore di respirazione, spesa per ECG del 29/7/02, spesa per assistenza ospedaliera diurna del mese di maggio 2001, spese per prestazioni di laboratorio non accompagnate da referti, spese delle quali l'attore non ha spiegato la pertinenza), per le quali devono condividersi le considerazioni del ctu ed inclusione di altre (materasso in lattice) che appaiono pertinenti alla patologia dell'attore. In particolare deve rilevarsi quanto alla spesa di € 7.900,00 per saldo ricovero in libera professione che se possono condividersi le osservazioni del consulente di parte, Prof. [redacted] allorché precisa che "La decisione di ricorrere a prestazioni ospedaliere erogate in regime intra moenia per l'intervento di protesi all'anca derivò da necessità cliniche ineluttabili, in quanto, proprio perché si trattava di un fatto acuto (necrosi insorta dopo evento traumatico) la sintomatologia dolorosa era molto forte e non permetteva di aspettare i sei mesi ed oltre previsti dalle liste di attesa", tuttavia tale motivazione e la relativa produzione documentale relativa all'esistenza di liste di attesa di sei-otto mesi, avrebbe dovuto essere oggetto di allegazione al più nel termine per le memorie di replica ex art. 184 c.p.c. (termini scaduti il 31/3/03) e non già prodotta dallo stesso consulente di parte come allegato alle proprie osservazioni del 29/12/05. Di tale documentazione non potrà pertanto tenersi conto ai fini del riconoscimento della voce di spesa richiesta.

Quanto all'ulteriore richiesta di riconoscimento della voce di spesa per "assistenza domiciliare nel periodo di temporanea" per l'importo di ben € 50.000,00, trattasi di esborso non provato. E' se è risultato dall'istruttoria che [redacted], per lungo periodo successivo al grave incidente subito ha avuto necessità di assistenza domiciliare è altresì emerso che tale assistenza gli venne prestata dai



familiari più stretti ( moglie , figlie, suoceri, genero ( testi [redacted] ) e quindi del tutto a titolo gratuito . In ogni caso nessun giustificativo di spesa per assistenza domiciliare prestata da terzi è stato prodotto e pertanto alcun importo può essere liquidato a tale titolo, trattandosi di danno di natura patrimoniale.

Solo nelle conclusioni finali [redacted] ha chiesto il risarcimento del danno esistenziale . Richiamato quanto sopra detto in relazione all'analoga domanda svolta da [redacted] , anche la domanda formulata da [redacted] deve ritenersi preliminarmente tardiva rimanendo preclusa ogni valutazione di merito .

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale per riduzione dello stipendio e perdita di chance . E' pacifico che [redacted] , a causa dell'incidente occorsogli, abbia percepito retribuzione ridotta per malattia e quindi sia stato collocato in pensione anticipatamente ; Quanto alla perdita di chance , Come da tempo evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr. tra le ultime, Cass.18/3/03 n) la *perdita di chance* , ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene , si configura come entità patrimoniale suscettibile di economica e giuridica valutazione in relazione alla quale, chi invochi il relativo danno ha l'onere di provare , anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità , la realizzazione di alcuno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato . Nella specie l'attore nulla ha provato in relazione a possibili progressioni di carriera ( comunque non automatica) nell'ambito dell'attività lavorativa svolta e pertanto nessun danno a tale titolo può essere riconosciuto . Quanto alla domanda di danno patrimoniale per riduzione dello stipendio che appare , sull'"an" fondata , sia in relazione al periodo lavorativo con riduzione dello stipendio sia in relazione al periodo successivo , considerata " la condizione di assoluta e permanente inabilità al lavoro" accertata dal Collegio Medico in data 2/4/02", appare indispensabile, ai fini dell'accertamento del quantum ( mancando anche i dati relativi alla pensione percepita) disporre ctu contabile , previa rimessione della causa sul ruolo .

Quanto alla capacità lavorativa specifica deve preliminarmente osservarsi che tale voce di danno, pur se argomentata negli scritti difensivi delle parti ed esaminata anche dal ctu , non è stata oggetto di specifica domanda né nell'atto introduttivo né in sede di conclusioni : in entrambi i casi nell'elenco analitico delle voci di danno delle quali si chiede il risarcimento non vi è quello relativo alla perdita di capacità lavorativa specifica e ciò esimerebbe pertanto da ogni valutazione sul punto . Se invece il richiamo alla perdita di capacità lavorativa specifica è stato utilizzato per giustificare la quantificazione dei postumi , deve rilevarsi che il ctu rispondendo al relativo quesito non la ha categoricamente esclusa ( " Il danno non incide sulla capacità lavorativa specifica di impiegato intesa quale lavoro di tipo esclusivamente sedentario ; nel caso invece che le mansioni prevedano l'obbligo di stazione eretta - servizio al bancone - e /o salire o scendere scale per depositare e/o prelevare documenti si ritiene che il quadro morboso oggi presente impedisce di fatto tale lavoro" ) ed ha

  
10

indicato la misura dei postumi in una percentuale ( 65%) superiore a quella indicata dallo stesso consulente di parte nella iniziale relazione ( 50%) .La decisione sulle spese , anche in relazione alla posizione di [redacted] ( pur se definita nella presente fase) , è rimessa al definitivo , dovendosi valutare unitariamente l'attività difensiva svolta dall'unico difensore .

P.Q.M

Il Giudice, parzialmente pronunciando, così provvede:

- 1) Accertata la responsabilità solidale delle parti convenute in relazione alla domanda formulata da [redacted] determinato in euro 16.642,64 l'importo dovuto a titolo di risarcimento danni ( patrimoniali e non patrimoniali) tenuto conto dell'importo versato di £. 10.000.000 (€ 5.164,57) euro, le condanna al pagamento della somma di euro 11.478,070 ,oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale , sulla somma liquidata per capitale alla data dell'incidente e via via su quella rivalutata in base all'andamento dell'indice Istat ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo ;
- 2) Accertata la responsabilità solidale delle parti convenute in relazione alla domanda formulata da [redacted] determinato in euro 461.759,52 l'importo dovuto a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali (escluso il danno per riduzione stipendio di cui infra) tenuto conto dell'importo versato di £. 20.000.000 ( euro 10.329,14 ), le condanna al pagamento della somma di euro 451.430,38 oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale , sulla somma liquidata, per capitale, alla data dell'incidente e via via su quella rivalutata in base all'andamento dell'indice Istat ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo;
- 3) Dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'accertamento dell'ulteriore danno patrimoniale subito da [redacted] previa ctu contabile;
- 4) Spese al definitivo .

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Siena il 18 settembre 2007

Il Giudice  
(Dott. Marianna Serrao)  
*[Signature]*

Minuta depositata il 20 settembre 2007

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 25 SET. 2007



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
D.ssa Caterina Stranieri



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
D.ssa Caterina Stranieri